

STATUTO

**SINERGIA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FERRARA FE VIA PIERO GOBETTI
29

Numero REA: FE - 215726

Codice fiscale: 01983750389

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-09-2016 - Statuto completo	2
--	---

integrante dell'atto costitutivo.

"NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA
DENOMINATA "SINERGIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -
O.N.L.U.S.

Art. 1

E' costituita con sede nel Comune di Ferrara, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione nel competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. trans. c.c., la società cooperativa sociale denominata "SINERGIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S." a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 111 septies disp. att. trans. c.c.. La cooperativa, ai sensi dell'art. 10 c. 8 d.lgs. 497/97, nel rispetto della sua struttura e delle sue finalità, si considera O.N.L.U.S..

La cooperativa, nel rispetto della normativa di legge in tema di competenza degli organi corporativi della stessa, potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti sulle cooperative e sulle cooperative sociali, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2

La durata della società cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con decisione dell'assemblea dei soci.

Art. 3

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente, senza fine di speculazione privata.

Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 1 lett. a l. 381/91.

La cooperativa intende far conseguire sia ai soci cooperatori sia a terzi beni e servizi di particolare rilevanza sociale a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, tutelando gli interessi, la salute e la sicurezza dei soci e dei terzi suddetti. La cooperativa persegue quindi, unitamente all'interesse dei soci cooperatori, utenti e fruitori dei servizi sociali, finalità generali di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le

migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, in via prevalente, delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 ss. c.c.. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa e i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori e approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi, con le maggioranze previste dalla legge.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di gestire in forma societaria cooperativa le attività di cui all'articolo 4 al fine di ottenere le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge n. 142/01 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 142/01.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

Art. 4

Considerati l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto, il seguente:

- * servizi di assistenza socio-sanitaria, domiciliare e non, agli anziani, ai bambini, ai disabili psico-fisici ed intellettivi e, più in generale, alle persone affette da invalidità;
- * servizi di sostegno e assistenza ai familiari delle persone sopra menzionate;

* gestione di centri diurni e altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita;

* attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno, come sopra individuate.

La società potrà compiere inoltre qualunque altra operazione che risulti utile o necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto comunque nel rispetto della vigente normativa, compresa quella in tema di attività riservate. La società potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni e/o interessenze, nel rispetto della normativa del tipo sociale, in altre imprese, consorzi e associazioni a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. In particolare, la società potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies c.c., con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.

Art. 5

Il numero dei soci è variabile e illimitato, ma non può essere inferiore a quello stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico da parte e in favore dei soci preesistenti.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Possono essere altresì ammesse come soci cooperatori, qualora i soci cooperatori persone fisiche siano almeno 9 (nove), le persone giuridiche, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio

imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono far parte della cooperativa soci volontari e soci lavoratori.

In particolare:

- sono soci volontari coloro che, ai sensi dell'art. 2 l. 381/91, prestano gratuitamente la propria attività nella cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Possono ammettersi soci volontari solo nella misura massima della metà del numero complessivo dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- sono soci lavoratori coloro che prestano attività di lavoro remunerato.

Art. 6

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale, in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 20, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c..

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 13 del presente statuto:

- nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazioni;
- nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni

dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
- l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale esperienza maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro conforme al presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi deliberanti.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dall'art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale e dell'eventuale sovrapprezzo secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera stessa.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare e comunicare entro sessanta giorni la relativa delibera all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla sua domanda si pronunci l'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2528, comma quarto, c.c..

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi

entro trenta giorni dalla stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

I soci sono obbligati:

- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo, del capitale sottoscritto, della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione e dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2528, comma secondo, c.c.;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottati dagli organi sociali;
- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci che non partecipano all'amministrazione, fermo quanto previsto dal precedente art. 6, hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data di inizio della consultazione entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante fax ovvero anche con comunicazione telematica all'indirizzo pec della società. La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 9

I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui all'art. 6, inoltre:

- * concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali, alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- * partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e

alle decisioni concerne scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

* contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

* mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

* contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

È fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre imprese che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 10

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte, qualora si tratti di persona fisica. Qualora non si tratti di persona fisica, da recesso, esclusione o liquidazione/scioglimento.

Art. 11

Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata con avviso di ritorno alla cooperativa.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 12

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre

che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- 1) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- 4) abbia visto risolto il rapporto di lavoro;
- 5) sia in possesso dei requisiti per aver diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- 6) si trovi in condizioni di inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- 7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto 9;
- 8) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato abbia subito un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- 9) il cui rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti 4, 8 e 9, in caso di esclusione il rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Art. 13

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo comunicato alla società, ai sensi dell'articolo 25.

Art. 14

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato. La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 - quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

Art. 15

In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Art. 16

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti nel termine stabilito dalla legge.

Art. 17

Il trattamento economico e normativo dei soci cooperatori lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, con importi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in

parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa dei soci.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

Art. 18

Ai sensi dell'art. 2 l. 381/91 possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di ammissione e domanda di ammissione previste dall'art. 7 del presente statuto, nonché quelle di cui al precedente art. 10, quanto agli obblighi a carico dei soci verso la cooperativa.

Art. 19

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in ordine all'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Salvo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto, il ristorno è ripartito esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati in conformità con i criteri stabili dall'apposito regolamento. Il regolamento definisce le modalità attraverso le quali la cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno, in stretta ed esclusiva relazione allo scambio mutualistico.

Art. 20

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci che formano la relativa quota. La quota sociale complessivamente detenuta da ciascun socio non può essere superiore o inferiore ai limiti di cui all'art. 2525 del codice civile;
- dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
- dalla riserva legale;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 21

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo la cessione può essere effettuata solo per l'intera quota detenuta.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla al socio interessato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Art. 22

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- per quanto riguarda la parte rimanente, alla riserva straordinaria o al fondo di cui all'art. 21.

E' comunque in ogni caso fatto divieto di:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

E' inoltre obbligatorio devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto

il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 23

Sono organi della società cooperativa:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;
- il collegio sindacale o il sindaco unico, se nominato o previsto per legge;
- il revisore legale dei conti, se nominato o previsto per legge.

Art. 24

L'organo amministrativo convoca l'assemblea dei soci mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è affisso nei locali della cooperativa ed è inviato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. A tal fine i soci devono comunicare alla cooperativa il proprio indirizzo anagrafico, telefonico, elettronico o digitale presso il quale gli avvisi di convocazione delle assemblee devono essere inviati.

L'assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, se questa è fatta, con l'indicazione delle materie da trattare, da un singolo amministratore, dall'organo di controllo o da tanti soci, che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori; qualora l'organo amministrativo non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo, se nominato.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 20 del presente statuto per l'approvazione del bilancio.

Art. 25

Spetta all'assemblea:

- approvare la relazione annuale circa il perseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta;
- approvare il bilancio annuale e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite, e determinare l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528, secondo comma, c.c.;
- deliberare sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- fissare la retribuzione dei sindaci, se previsti per legge o nominati;

- procedere alla nomina e all'eventuale revoca degli amministratori e a determinare eventuali compensi per gli stessi;
- approvare i regolamenti formulati dall'organo amministrativo;
- stabilire il limite massimo degli impegni passivi che l'organo amministrativo è autorizzato a contrarre per conto della cooperativa;
- deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, sottoposti al suo esame con regolare ordine del giorno dall'organo amministrativo o di controllo, se previsto per legge oppure in seguito a richiesta scritta e motivata di almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

L'assemblea delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea delibera inoltre sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina dell'organo di controllo, nonché sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione della istituzione o della soppressione di unità locali, espressamente riservate dal presente statuto alla competenza dell'organo amministrativo, nei limiti di legge.

Art. 26

Per i quorum deliberativi e costitutivi dell'assemblea dei soci si applicano le norme di legge.

Art. 27

Hanno diritto al voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci. Ogni socio ha un solo voto qualunque sia la quota di cui egli è titolare.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 2 (due) deleghe.

Non è ammesso il voto per corrispondenza e altri mezzi di telecomunicazione.

Art. 28

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, o, in sua assenza dal vicepresidente o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'assemblea designa altresì il segretario e due scrutatori.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dai due scrutatori.

Nei casi di legge fungerà da segretario un notaio.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al

presente statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 29

La cooperativa è amministrata da:

- un Amministratore Unico;
- un Consiglio d'Amministrazione composto da un numero di amministratori variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero;
- da più amministratori, con firma congiunta o disgiunta, non costituiti in Consiglio d'Amministrazione.

Gli amministratori devono essere scelti tra i soci.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente, se non sono stati nominati dall'assemblea contestualmente alla nomina dei consiglieri.

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con avviso postale o qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, si intende approvata la proposta di deliberazione che avrà ottenuto il voto favorevole del Presidente.

È vietato il voto segreto e per rappresentanza, inoltre sono vietate le riunioni a mezzo teleconferenza o altri mezzi di telecomunicazione.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.

Il Consiglio d'Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie

indicate dalla legge, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il Consiglio d'Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Al Consiglio d'Amministrazione spetta, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato, il compito di determinare il compenso dovuto ai consiglieri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il Presidente convoca il Consiglio d'Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice - Presidente o ai consiglieri delegati, se nominati. La firma del Vice - Presidente o dei consiglieri delegati forma prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dall'organo di controllo se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

L'amministratore unico od il Presidente del Consiglio d'Amministrazione (nonché il vice Presidente, se nominato, in caso di assenza o impedimento del Presidente e la firma del primo forma prova dell'assenza o impedimento del secondo) hanno la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale per tutti gli atti sia di ordinaria amministrazione sia di straordinaria amministrazione della società, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale e comunque nel rispetto delle norme in materia di rappresentanza delle società.

L'organo amministrativo può delegare parte dei propri poteri con speciale procura, a dipendenti della società o a soggetti terzi.

Ove vi sia consiglio d'amministrazione, il Presidente previa autorizzazione del consiglio può delegare parte dei propri poteri al Vice-Presidente o a uno o più membri del consiglio.

Art. 30

Ove si verificassero i presupposti di legge la cooperativa procede alla nomina del sindaco unico o di un collegio

sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti negli albi/registri previsti dalla legge.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c.. Peraltro, l'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il sindaco unico o il collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

Art. 31

La revisione legale dei conti può essere affidata anche ad un revisore legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

Art. 32

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso

l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste dall'articolo 27 disporrà in merito a:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, conforme alle norme di legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste dallo statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 33

Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 c.c. per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.".

ART. 11

Il presente atto e le relative formalità, trattandosi di cooperativa sociale a mutualità prevalente, sono esenti da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 19 Tabella allegata al d.p.r. 642/72, nonché ai sensi dell'art. 27 bis medesima Tabella (in quanto la costituenda cooperativa è considerata dalla legge ONLUS di diritto). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis Parte Prima Tariffa allegata al d.p.r. 131/86 il presente atto sconta imposta di registro in misura fissa.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto, da me Notaio, mediante supporto elettronico e in parte completato a mano da me Notaio, su sei fogli per ventuno pagine intere e parte della ventiduesima pagina. Di esso ho dato lettura ai comparenti, i quali, da me richiesti, dichiarano di approvarlo, riconoscendolo conforme alla loro volontà, e, pertanto, lo sottoscrivono, in fine e margine, come per legge con me Notaio alle ore diciotto e minuti venti.

Firmato Gavagna Michele.

Firmato Vladulescu Ana Mihaela.

Firmato Palazhenko Svitlana.

Firmato Mauro Pizzo.

Firmato Nicola Di Staso notaio (impronta del sigillo).

FE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL
D.LGS. N. 235 DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO
2011.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA
DI COMMERCIO DI FERRARA - Autorizzazione n. 6519/00/II del
21.07.2000